



CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO  
Ufficio del  
Difensore civico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Centro interdipartimentale di  
ricerca e servizi sui diritti  
della persona e dei popoli



Vittorio Bottoli

*difensore civico della Regione del Veneto*

**La difesa civica  
della Regione del Veneto:  
un'istituzione per la tutela del cittadino**  
*proposte educative e materiali didattici*



*Contributi di Mariella Mazzucchelli e Stefano Piazza*



CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO  
Ufficio del  
Difensore civico



**Vittorio Bottoli** *difensore civico della  
Regione del Veneto*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Centro interdipartimentale di  
ricerca e servizi sui diritti  
della persona e dei popoli



**La difesa civica  
della Regione del Veneto:  
un'istituzione per la tutela del cittadino**  
*proposte educative e materiali didattici*

*Contributi di Mariella Mazzucchelli e Stefano Piazza*



---

PRESENTAZIONE	Pag.	5
PARTE I – LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE	Pag.	7
PARTE II – LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITA’ DEI DIRITTI. MODALITA’ DI TUTELA A CONFRONTO	Pag.	15
PARTE III – LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA	Pag.	25
PARTE IV – LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO	Pag.	32
<b>APPENDICE</b>	Pag.	47
- GLOSSARIO	Pag.	48
- PER SAPERNE DI PIU’	Pag.	51
- BREVE BIBLIOGRAFIA	Pag.	52
- IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE DEL VENETO IN RETE	Pag.	53
- RICHIESTA DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (SUGGERIMENTI)	Pag.	54
- PERCORSO DIDATTICO	Pag.	55



**Cari lettori,**

la Regione del Veneto con legge n. 28 del 6 giugno 1988 ha istituito il Difensore civico regionale investendolo del compito di intervenire nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per la tutela dei diritti dei singoli cittadini ovvero per la tutela degli interessi propri di una collettività di persone (interessi diffusi), nei casi in cui la Pubblica Amministrazione, con la sua azione, leda o possa ledere, questi diritti o interessi protetti.

Attraverso il suo intervento, il Difensore civico promuove il diritto di tutte le persone ad una Amministrazione trasparente, responsabile, disponibile e, quale conseguenza mediata, contribuisce a migliorare il rapporto tra i cittadini e gli organi amministrativi con cui i primi entrano in contatto.

Quanto appena detto, tuttavia, non descrive ancora pienamente i compiti che il Difensore civico regionale, per legge, è chiamato a svolgere.

La legge regionale n. 28, infatti, investe il Difensore civico dell'ulteriore compito di promuovere la conoscenza dell'esistenza di questa Istituzione e di informare circa l'attività svolta per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati. Perché vi sia, infatti, una compiuta difesa civica è necessario che i cittadini abbiano consapevolezza dei diritti di cui sono titolari e sovrani ed abbiano altresì conoscenza di tutti i mezzi previsti per la tutela degli stessi.

A tali esigenze risponde questa pubblicazione, la cui realizzazione è stata promossa dall'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto avvalendosi della collaborazione e competenza scientifica del "Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli" dell'Università degli Studi di Padova diretto dal Prof. Antonio Papisca e dal Prof. Marco Mascia, nonché dei contributi della Dott.ssa Mariella Mazzucchelli e del Prof. Stefano Piazza del Centro stesso.

Un ulteriore traguardo, questo, che si inserisce in un percorso che ha visto attivarsi la Difesa civica regionale per far sì che a tutti i livelli, istituzionali e civili, la stessa venga conosciuta.

Questo volume articolato in 4 parti a cui segue un'appendice, è costituito da una serie di tavole a colori, ciascuna preceduta da brevi testi a commento che ne illustrano il contenuto; esso si propone come una guida che conduce il lettore a capire cos'è la Difesa civica e perché esiste, a conoscerne le funzioni e a cogliere la specificità di questo Istituto rispetto ad altri strumenti di tutela dei diritti.

Percorso cognitivo, questo, che non avrebbe certo potuto tralasciare di volgere lo sguardo al contesto europeo in cui l'istituto della Difesa civica ha avuto origine, né trascurare il processo di universalizzazione, internazionalizzazione e moltiplicazione dei diritti umani, vale a dire di quei diritti fondamentali di cui ogni individuo, in quanto persona, è titolare ed alla tutela dei quali la Difesa civica offre il proprio contributo. Ed ora, quale Difensore civico della Regione del Veneto, non mi resta che consegnare idealmente questa pubblicazione nelle mani dei suoi lettori, accompagnando questo gesto con un augurio: l'augurio che essa possa contribuire alla formazione dei giovani cittadini di oggi, che sappia, altresì, sollecitarli ad essere curiosi osservatori dell'azione delle Amministrazioni pubbliche e li aiuti, inoltre, a cogliere che oggi l'istituto della Difesa civica della Regione del Veneto, chiamato a rispondere alle esigenze quotidiane di ogni persona, è un patrimonio della nostra Regione.

Venezia, dicembre 2003

Vittorio Bottoli  
Difensore civico  
della Regione del Veneto

---

PARTE I

## LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE

Conoscere la difesa civica significa non solo poter rispondere alla domanda **“cos'è la difesa civica”**, ma preliminarmente significa capire **“perché esiste la difesa civica”**.

Ed è proprio a questa domanda preliminare che si vuole dare risposta attraverso il contenuto di questo capitolo dedicato all'individuazione dei presupposti della Difesa civica: ***i diritti umani***.

I diritti umani possono essere definiti come quel complesso di valori essenziali alla vita stessa dei membri di una comunità. I cittadini - membri della comunità affidano allo Stato ed ai suoi organi rappresentativi il soddisfacimento di questi bisogni vitali o diritti fondamentali; conseguentemente, proprio per questo *pactum fiduciae*, i cittadini sono portatori nei confronti dello Stato del ***diritto ad una Amministrazione trasparente, responsabile e disponibile***.

Pertanto la ricerca dei principi fondamentali che giustificano

l'esistenza della difesa civica non può che muovere dalla Carta Costituzionale della nostra Repubblica.

Per comprendere appieno l'istituto della Difesa civica e la sua peculiarità, è necessario intraprendere un percorso cognitivo prendendo in esame **i diritti umani** nella loro configurazione normativa ed evolutiva.



# I DIRITTI UMANI

Tutte le persone hanno **bisogni vitali** comuni, sia materiali che spirituali.

La **Dichiarazione universale dei diritti umani** adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, all'articolo 1 così proclama: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in libertà e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".

Si definiscono, quindi, "**fondamentali**" i **diritti che attengono a questi bisogni "vitali"** e che, pertanto, **non sono diritti accessori o superflui**.

Poiché senza di essi non sarebbe possibile la pacifica convivenza, se non la vita stessa, tali **diritti** sono riconosciuti come **innati** e, quindi, **inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili**.

*Tutte le persone  
hanno bisogni vitali comuni,  
sia materiali che spirituali*

*Bisogno vitale di alimentarsi e di  
vivere decorosamente;  
quindi di guadagnare un salario  
sufficiente per sé e per la propria  
famiglia*

**DIRITTO  
AL LAVORO**


*Bisogno vitale  
di apprendere per formarsi*

**DIRITTO  
ALL'ISTRUZIONE**

Possiamo quindi affermare l'esistenza di una equazione imprescindibile:

***i diritti umani sono l'equivalente degli originari bisogni vitali.***


I primi possono, a seconda del bene tutelato, essere classificati in varie categorie e, quindi avremo i **diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.**




Questa classificazione dei diritti umani è propria anche di due Patti internazionali:

► **Patto internazionale sui diritti civili e politici**, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976; reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

► **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali**, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976; reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978;





La **Costituzione della nostra Repubblica**, entrata in vigore il primo gennaio 1948, prevede un'**analoga classificazione dei diritti umani**, così come illustrato nella tavola della pagina seguente.

E' importante sottolineare che tutte le Costituzioni democratiche assegnano ai diritti umani il primo posto nell'architettura dei loro dettati.

In effetti, la **nostra Carta Costituzionale**, dopo i primi dodici articoli riguardanti i "*principi fondamentali*", **riconosce (artt. 13 – 54) i diritti umani**.





Siamo ora in grado di comprendere come il c.d. **“patto sociale”** - che in un sistema democratico è posto a fondamento del vivere civile – abbia, quali **soggetti contraenti, le persone**.

Poiché soltanto le persone sono portatrici di bisogni vitali e, quindi, portatrici di diritti, inevitabilmente sono titolari della sovranità.

La **legittimità dello Stato** e dei suoi organi rappresentativi, sta nella sua **idoneità a garantire** l'obiettivo primario del soddisfacimento dei bisogni vitali – **diritti fondamentali**



---

PARTE II

## LA GARANZIA DELL'EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI. MODALITÀ DI TUTELA A CONFRONTO

Garantire i diritti dei singoli cittadini significa non solo prevederne l'esistenza, ma soprattutto garantire il loro esplicarsi e la loro tutela. ***In una parola, significa garantire la loro effettività.***

A tal fine interviene lo Stato attraverso il proprio ordinamento giuridico prevedendo l'esistenza di appositi organi ai quali viene affidato il compito di tutelare i diritti mediante l'attuazione di procedure prestabilite. Il complesso di questi organi costituisce l'**autorità giudiziaria**; le sedi presso cui questa autorità opera sono i **Tribunali**; la procedura attraverso cui agisce è il **processo o procedimento giurisdizionale**; i provvedimenti che adotta a tutela dei diritti prendono il nome di sentenze.

Ma vi è anche un altro tipo di tutela dei diritti; questa opera, in particolare, nei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione: **la difesa civica**. E' questa una forma di tutela a volte alternativa a volte complementare rispetto a quella offerta dall'autorità giudiziaria.

Il suo organo è il **Difensore civico**; la sua sede non è presso un Tribunale, ma si trova presso il **Consiglio regionale** ovvero **provinciale** o **comunale**; le caratteristiche della sua azione sono la **gratuità, la tempestività e l'equità**. Inoltre la tutela offerta dalla difesa civica **interviene anche in via preventiva, vale a dire prima che vi sia stata lesione della norma.**

La difesa civica non opera attraverso un'azione di scontro, bensì attraverso un'azione mite e di persuasione. Queste le motivazioni per cui, a buona ragione, si può parlare di **unicità della difesa civica** come di qualcosa che non può essere sostituito da altre forme di tutela.

Nel capitolo precedente abbiamo ricordato i principi fondamentali su cui si fonda uno Stato democratico, ma è necessario, poi, dare esecuzione agli stessi.

Si rendono, pertanto, necessarie **appropriate istituzioni** e **appropriate procedure** perché il patto sociale, sottoscritto tra i cittadini sovrani e le istituzioni delegate, possa trovare il necessario compimento al fine di impedire che i cittadini, per far valere i propri diritti, si facciano giustizia da sé.

Per garantire i diritti umani sono necessarie **appropriate istituzioni ed appropriate procedure.**

La nostra tuttora dominante cultura giuridico - statualista guarda ai diritti umani come ad una materia che porterebbe - prevalentemente se non esclusivamente - ad una proposizione negativa: *“ne cives ad arma veniant”*

Viene, quindi, istituito l'**Ordine giudiziario** distinto nei rami del **diritto civile**, del **diritto penale** e del **diritto amministrativo** che, in forza della delega avuta dal cittadino sovrano, ha il compito di dirimere le controversie nei rapporti tra i cittadini (diritto civile), nei rapporti tra lo Stato e il cittadino che compie un reato (diritto penale) e nel rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione (diritto amministrativo).

In base a questo sistema, l'Ordinamento giudiziario interverrà applicando la sanzione, ma soltanto **dopo** che si sia verificata la violazione dei diritti.



Questo sistema, peraltro, non è più sufficiente a garantire il bisogno primario della tutela dei diritti anche perché, a partire dalla fine della II guerra mondiale, si è assistito al fenomeno della **universalizzazione**, della **moltiplicazione** e del **riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani**.

Il **processo di universalizzazione**, in particolare, ha portato al riconoscimento dei **diritti umani sul piano internazionale senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, opinione politica o altro**.

Il **riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani**, infatti, trova espres-



sione attraverso le previsioni normative contenute nei patti stipulati fra gli Stati e risulta oggi organizzato in un sistema di livello mondiale avente come riferimento le Nazioni Unite ed in sistemi di livello regionale tra Stati quali: il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione degli Stati Americani, l'Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi.



Contestualmente a questi processi di universalizzazione ed internazionalizzazione dei diritti umani, si assiste al fenomeno della **specificazione** degli stessi.

Vengono così stipulati trattati per la protezione di gruppi specifici di persone, ovvero si affacciano sulla scena internazionale trattati relativi al campo delle manipolazioni genetiche e della bioetica, delle nuove tecnologie della comunicazione.

## SPECIFICAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Diritti della donna

Diritti del fanciullo

Diritti dell'anziano

Diritti del malato

Diritti dei lavoratori migranti  
e delle loro famiglie

Diritti delle persone con disabilità

Diritti del consumatore

In questo nuovo contesto, il procedimento giurisdizionale ordinario entra in crisi perché esso, come abbiamo visto, ha il limite di non poter agire in via preventiva, ma soltanto dopo che vi sia stata la violazione del diritto.

Esso, inoltre, è particolarmente **lento ed oneroso** e, agendo soltanto in via giurisdizionale, non tutela tutte quelle situazioni e quei rapporti estranei al rapporto giurisdizionale e che, quindi, debbono essere tutelati con altre forme.

## LA TRADIZIONALE DOTTRINA ITALIANA SI TROVA IN DIFFICOLTÀ'

**Il procedimento giurisdizionale togato rituale (giustiziabilità sanzionatoria) è in crisi perchè:**

a) agisce solo *ex post*


b) è particolarmente oneroso

c) non è tempestivo

d) agisce solo in via giurisdizionale

Senza escludere, pertanto, l'ordinamento giudiziario, in alcuni casi l'unico possibile, si rende necessario predisporre altre forme di tutela, alternative o complementari a quella giudiziaria, in particolare nei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.

In tal modo, dalla proposizione negativa "*ne cives ad arma veniant*" si passa a quella positiva "*ut cives digne vivant*".



Questa nuova forma di tutela è opportuno che possa intervenire anche in via preventiva, prima, cioè, che vi sia stata la violazione della norma.

E' opportuno, inoltre, che non sia onerosa, al fine di offrire tutela anche alle classi più deboli, che, inoltre, possa intervenire tempestivamente ed anche in via equitativa.

Per soddisfare queste esigenze nasce, quindi, la difesa civica, con il compito di tutelare il cittadino nei rapporti tra questi e la Pubblica Amministrazione.

## Il procedimento giurisdizionale e la difesa civica a confronto

**Il procedimento giurisdizionale togato rituale é in crisi perché:**

**agisce solo *ex post***

**é particolarmente oneroso**

**é un procedimento di lunga durata**

**é un'azione di "scontro"**

**La Difesa Civica é particolarmente attuale perché:**

**agisce anche *ex ante***

**é assolutamente gratuita**

**é un procedimento tempestivo**

**é un'azione "mite" e di persuasione**

Queste caratteristiche della difesa civica, rispetto alla giurisdizione ordinaria, costituiscono la sua “unicità”.

Senza la difesa civica, migliaia di cittadini della nostra regione non potrebbero soddisfare il bisogno vitale di giustizia e, cioè, per l'equivalenza di cui prima abbiamo parlato, il diritto di avere giustizia.

Ne consegue che la difesa civica è un **diritto dei cittadini**.

### UNICITA' della DIFESA CIVICA - SCHEMA RIASSUNTIVO



---

PARTE III

## LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA

L'apparizione in forma istituzionale della Difesa civica si ha in Svezia all'inizio del XIX secolo, più precisamente nel 1809, dove venne ad assumere il nome di "**ombudsman**".

Tale figura venne ben presto fatta propria dai Paesi vicini quali Danimarca e Finlandia ed ora appartiene alla realtà istituzionale di tutti i Paesi europei.

Le funzioni sono quelle, già viste, del controllo della Pubblica Amministrazione, della denuncia dei fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare nei confronti dei preposti agli uffici ed ancora favorire la composizione amichevole delle controversie fra privati e la Pubblica Amministrazione e ciò al fine di evitare il sempre dispendioso e defatigante ricorso alle vie giudiziarie.

La Difesa civica è tanto più necessaria quanto più i cittadini siano consapevoli di essere sovrani e, quindi, soggetti originari di diritti innati.

Di converso, la Difesa civica nasce e si sviluppa tanto più lo Stato sia sensibile nella tutela dei bisogni vitali e, quindi, nel riconoscimento dei diritti innati di ogni persona.

Non a caso la Difesa civica moderna nasce originariamente in uno degli Stati a costituzione democratica avanzata come la Svezia.

LE ORIGINI

*OMBUDSMAN*



*“COLUI CHE FA DA TRAMITE”*

**PREVISTO PER LA PRIMA VOLTA  
NELLA COSTITUZIONE SVEDESE DEL 6 GIUGNO 1809**

Oggi, la Difesa civica più sviluppata ed avanzata fa capo alla Spagna, non a caso lo Stato europeo con la Costituzione più recente e, quindi, più sensibile alla tutela dei diritti.

## **IL DIFENSORE CIVICO IN EUROPA**

<i>SVEZIA</i>	<i>1809</i>
<i>NORVEGIA</i>	<i>1952</i>
<i>DANIMARCA</i>	<i>1953</i>
<i>REPUBBLICA FED. TEDESCA</i>	<i>1957</i>
<i>GRAN BRETAGNA</i>	<i>1967</i>
<i>FRANCIA</i>	<i>1973</i>
<i>PORTOGALLO</i>	<i>1976</i>
<i>SPAGNA</i>	<i>1978</i>

La Difesa civica è oggi un fenomeno europeo e mondiale, sulla base di quella universalizzazione dei diritti di cui prima abbiamo parlato.

Anche l'Unione Europea si è dimostrata sensibile a queste istanze istituendo **un proprio Difensore civico**, con compiti di tutela del cittadino nei confronti delle Istituzioni europee per violazione delle norme di diritto comunitario.

## IL DIFENSORE CIVICO EUROPEO

L'Unione Europea con il Trattato di Maastricht ha ritenuto di darsi un proprio Difensore civico chiamato, sulla base della tradizione francese, “*mediateur*”.

“ il Parlamento europeo nomina un Mediatore abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione ... riguardanti i casi di cattiva amministrazione ...

Il Mediatore ... procede alle indagini che ritiene giustificate ...

Presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini”

Lo statuto é stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo del 1994.

**Il primo mediatore europeo é stato nominato nel 1995.**

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata in occasione del Consiglio Europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, chiarisce ai cittadini quali diritti fondamentali gli organi e le istituzioni dell'Unione europea devono rispettare, prevedendo, all'art. 43 il diritto di qualsiasi cittadino dell'Unione di sottoporre al mediatore i casi di cattiva amministrazione.

Da qui l'impegno del mediatore a far sì che la Carta venga seriamente rispettata dalle Istituzioni europee nella loro attività quotidiana.




Nel contesto dell'Europa si registra, inoltre, **sin dal 1988** l'esistenza di **un'associazione internazionale** di cui sono attualmente parte pressoché tutti i difensori civili presenti negli Stati europei.

Quest'associazione è nota con la sigla **E.O.I.**, ovvero **European Ombudsman Institute**.

L'Istituto Europeo dell'Ombudsman è un organismo internazionale a livello europeo, con carattere scientifico, senza scopo di lucro ed indipendente.

Fondato nel 1988, ha la sua sede ad Innsbruck, in Tirolo, ed è soggetto al diritto austriaco.



Quanto alla diffusione **a livello mondiale** della Difesa civica, è necessario ricordare l'esistenza di **un'associazione internazionale** che rappresenta **86 Paesi** nel mondo organizzati in **6 regioni**: **Africa, Asia, Australia e Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi, Nord America**: l'**I.O.I.**, ovvero **International Om-budman Institute**.

Quest'Istituto ha la sua sede in Canada presso la facoltà di Legge dell'Università di Alberta.

**I principi** che sostengono l'azione dell'istituto dell'I.O.I. sono:

- *il rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali*
- *il rispetto delle norme di legge*
- *il sostegno per una democrazia efficace e per un governo aperto e responsabile*
- *l'accesso alla giustizia per tutti.*

**Gli scopi** principali dell'I.O.I. sono:

- *promuovere il concetto di mediatore e consigliare il relativo sviluppo nel mondo intero*
- *sviluppare lo scambio di esperienze fra mediatori*
- *prevedere progetti di formazione personale*
- *diffondere dati di ricerca ed informazioni sull'azione del mediatore*

---

PARTE IV

## **LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO**

Per quanto riguarda l'**Italia** il Mortati, illustre costituzionalista, già nel 1967 aveva considerato **l'opportunità di prevedere l'esistenza** nell'ordinamento repubblicano **del Difensore civico, al fine di evitare che l'unico mezzo per dirimere le** controversie fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione fosse solo quello giudiziale.

Il **Consiglio d'Europa** attraverso la **raccomandazione n. 13 del 1985** così si rivolgeva ai Governi degli Stati membri: *“si raccomanda ai Governi degli Stati membri di esaminare la possibilità di nominare un Ombudsman, di prevedere di abilitare l'Ombudsman a prestare un'attenzione particolare alle questioni che afferiscono ai diritti dell'uomo; di prevedere di accrescere i poteri dell'Ombudsman in modo da incoraggiare l'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel funzionamento dell'Amministrazione”*.

**Le Regioni**, e prima fra tutte la Toscana nel 1974, hanno provveduto all'istituzione del difensore civico affidandogli le funzioni già ricordate nei precedenti capitoli.

Nella **Regione del Veneto** il difensore civico è stato **istituito con la Legge regionale n. 28 del 6 giugno 1988; l'articolo 1 prevede che il Difensore civico (regionale) svolga la sua attività al servizio dei cittadini ed intervenga nei casi di disfunzioni o abusi della Pubblica Amministrazione nonché a tutela degli interessi diffusi.**

Abbiamo prima parlato della Svezia come il Paese che, già ai primi dell'ottocento, vantava una delle prime Costituzioni democratiche e della Spagna che ha, oggi, la Costituzione più avanzata.

In Italia, a partire dal 1968, sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte ad introdurre il Difensore civico nazionale, tra cui il disegno di legge intitolato "Norme in materia di difensore civico" ed indicato come Atto n.619 del 15/09/1998 della Camera dei Deputati.

Questo disegno di legge si apriva con norme di carattere generale sull'ufficio del Difensore civico, per proseguire, poi, con norme più di dettaglio dedicate a ciascuno dei livelli di Difesa civica, vale a dire a quello nazionale, a quello regionale, ovvero provinciale e comunale.

Ciononostante, e malgrado le sollecitazioni degli organismi internazionali, non è stata ancora costituita in Italia una Difesa civica nazionale.

## IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

**É ASSENTE  
UNA LEGGE NAZIONALE  
SULLA DIFESA CIVICA**

**Proposta di Legge recante  
"Norme in materia di difensore civico"  
(Atto Camera n. 619)**

Di fronte alle difficoltà del Parlamento nazionale di pervenire all'istituzione di un Difensore civico nazionale, a partire dal 1974 le Regioni, così come le Province autonome di Trento e Bolzano, iniziano ad approvare leggi istitutive di un proprio Difensore civico regionale, a cui vengono conferiti poteri di intervento circoscritti - in genere - all'attività amministrativa dell'Ente di appartenenza ed al suo territorio d'azione.

Inoltre, i Difensori civici delle Regioni e i Difensori civici delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono di diritto membri del **“Coordinamento Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome”**. E' questo un organismo associativo con sede a Roma che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della Difesa civica e persegue finalità quali: garantire a tutti i cittadini la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione ad ogni livello (statale, regionale, provinciale, comunale), operare per la concreta attuazione delle disposizioni internazionali per la tutela non giurisdizionale dei diritti umani civili, politici, sociali, economici, culturali.

#### ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME

\*Regioni in cui la legge istitutiva non ha ancora avuto attuazione;

\*\*Regioni che non hanno istituito il Difensore civico: Sicilia

REGIONE TOSCANA	LEGGE REG. 21 GENNAIO 1974 n. 8
REGIONE LIGURIA	LEGGE REG. 6 GIUGNO 1974 n. 17
REGIONE CAMPANIA	LEGGE REG. 11 AGOSTO 1978 n. 23
REGIONE UMBRIA	LEGGE REG. 22 AGOSTO 1979 n.48
REGIONE LOMBARDIA	LEGGE REG. 18 GENNAIO 1980 n. 7
REGIONE LAZIO	LEGGE REG. 28 FEBBRAIO 1980 n.17
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	LEGGE REG. 23 APRILE 1981 n. 20
REGIONE PUGLIA*	LEGGE REG. 9 LUGLIO 1981 n.38
REGIONE MARCHE	LEGGE REG. 14 OTTOBRE 1981 n. 29
REGIONE PIEMONTE	LEGGE REG. 9 DICEMBRE 1981 n. 50
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LEGGE PROV. 20 DICEMBRE 1982 n. 28
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	LEGGE PROV. 09 GIUGNO 1983 n. 15
REGIONE EMILIA ROMAGNA	LEGGE REG. 06 LUGLIO 1984 n. 37
REGIONE CALABRIA*	LEGGE REG. 16 GENNAIO 1985 n.4
REGIONE BASILICATA	LEGGE REG. 14 GIUGNO 1986 n. 11
REGIONE VENETO	LEGGE REG. 6 GIUGNO 1988 n. 28
REGIONE SARDEGNA	LEGGE REG. 17 GENNAIO 1989 n. 4
REGIONE VALLE D'AOSTA	LEGGE REG. 02 MARZO 1992 n. 5
REGIONE ABRUZZO	LEGGE REG. 20 OTTOBRE 1995 n. 126
REGIONE MOLISE	LEGGE REG. 14 APRILE 2000 n.26

La Regione del Veneto, con la **Legge 6 giugno 1988, n. 28**, ha istituito il proprio Difensore civico.

Nella legge regionale istitutiva, il **Difensore civico** è stato **circondato** da **particolari garanzie** al fine di assicurare sia la sua **rappresentatività** rispetto alla collettività di individui di cui è difensore (viene, infatti, eletto dal Consiglio) sia la sua **indipendenza**.

Quest'ultima si manifesta sia rispetto ai Consiglieri che lo hanno eletto (i quali non possono presentare istanze al difensore regionale) così come nei confronti delle Amministrazioni in generale (molte sono, infatti, le incompatibilità che impediscono di ricoprire questo incarico a soggetti che svolgono determinate professioni o ricoprono già altri ruoli nella P.A.).

## IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

ISTITUITO DA CIASCUNA REGIONE  
CON PROPRIA LEGGE

REGIONE DEL VENETO  
L. R. 6 giugno 1988, n. 28

Il Difensore civico della Regione del Veneto è caratterizzato, pertanto, da una piena libertà ed indipendenza di fronte alle altre Istituzioni, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Indipendenza, ma non indifferenza rispetto all'Assemblea legislativa della Regione.

Il Difensore civico, infatti, ha l'obbligo di sottoporre annualmente all'esame del Consiglio regionale una propria relazione sull'attività svolta.

Quest'obbligo sussiste in capo al Difensore civico regionale anche nei confronti del Parlamento italiano, obbligo che, in questa seconda ipotesi, trova fondamento nell'attività per la tutela dei diritti del cittadino che il Difensore regionale svolge nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

## DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**L.R. 6 giugno 1988, n. 28**

### **ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 1 - Istituzione e funzioni**

**Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.**

#### **Art. 13 - Relazione annuale e informazione**

**1. Il Difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.**

La **difesa civica regionale** è titolare di un **doppio livello di competenza**:

- un livello di **competenza propria**;
- un livello di **competenza sussidiaria**.

**Il primo** opera nei confronti dell'Amministrazione regionale nonché degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti.

**Il secondo** opera, in attesa dell'istituzione del Difensore civico nazionale, nei confronti delle articolazioni periferiche dello Stato, nonché nei confronti delle Amministrazioni delle Province e dei Comuni, per funzioni loro proprie, quando non sia stato istituito il Difensore civico locale.



La competenza della Difesa civica regionale – così come illustrato nella tavola che segue - si delinea ulteriormente sia sotto il **profilo soggettivo**, vale a dire in ordine alle Amministrazioni o Enti nei cui confronti può intervenire; sia sotto il **profilo oggettivo**, vale a dire con riferimento alle materie o agli ambiti di intervento.

## COMPETENZA DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE

### RISPETTO AGLI ENTI

Amministrazione regionale

Enti ed aziende dipendenti dalla Regione

Enti delegatari di funzioni amministrative regionali

Unità locali socio-sanitarie

Qualsiasi altra amministrazione pubblica (in caso di disfunzioni)

Amministrazioni periferiche dello Stato, esclusi i settori della *difesa*, della *sicurezza pubblica* e della *giustizia*

Art.16 L. 127/97

### RISPETTO ALLE MATERIE

Sanità ed igiene

Territorio ed ambiente

Tasse, tributi, canoni, sanzioni amministrative

Partecipazione al procedimento amministrativo

Attività produttive

Istruzione e formazione personale

Esclusa materia del pubblico impiego

Il Difensore civico regionale, non solo tutela il diritto del singolo cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma protegge, anche d'ufficio, gli **“interessi diffusi”**, che riguardano, cioè, un numero indeterminato di cittadini.

Si pensi, ad esempio, al diritto alla salubrità, al non inquinamento ed alla protezione dell'ambiente.

Esercita, inoltre, i poteri sostitutivi, nomina, cioè, un “commissario *ad acta*”, che si sostituisce alla Pubblica Amministrazione qualora questa non ponga in essere atti obbligatori per legge.

## ULTERIORI POTERI DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE

Oltre a tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione a livello regionale e statale:

- Tutela gli interessi diffusi
- Organizza le sedi decentrate
- Esercita i poteri di sostituzione (commissari *ad acta*)
- Nomina i presidenti delle Commissioni Miste Conciliative
- É membro di diritto del Comitato di Bioetica
- É membro del Coordinamento Nazionale della difesa civica regionale italiana
- É associato agli organismi internazionali di difesa civica

Abbiamo, prima, parlato dell'obbligo che ha il Difensore civico di relazionare annualmente il Consiglio regionale.

In effetti, attraverso tale rapporto, si viene a creare un circolo virtuoso per cui il Consiglio, attraverso la relazione del Difensore civico, può, con la sua potestà legislativa, porre in essere gli atti necessari alla migliore tutela dei diritti dei cittadini.




Le rappresentazioni, per mezzo di proiezioni statistiche, dell'attività svolta da quest'Ufficio (tra l'altro relative all'anno precedente a quello di redazione di tale pubblicazione), dimostrano come l'Ufficio del Difensore civico regionale sia un riferimento noto ad un numero considerevole di cittadini che ad esso ogni anno si rivolgono, come la sua azione interessi una pluralità di settori di intervento e sia altresì diffusa su tutto il territorio regionale.

A buon motivo, dunque, la Difesa civica della Regione del Veneto, chiamata a rispondere alle esigenze quotidiane di tutela di ogni persona nei confronti della P.A., può davvero affermare, con soddisfazione, di essere un patrimonio della nostra Regione.


## CLASSIFICAZIONE PER AREE DI PROVENIENZA

ANNO 2002			
PROVINCE	N. PRATICHE	N. ISTANTI	%
Venezia	229	1617	22,25%
Vicenza	90	254	3,50%
Belluno	38	69	0,95%
Rovigo	18	709	9,76%
Padova	121	183	2,52%
Verona	190	3500	48,17%
Treviso	102	904	12,44%
Fuori Regione	30	30	0,41%
<b>TOTALE</b>	<b>818</b>	<b>7.266</b>	<b>100%</b>



## CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

MATERIA	N. PRATICHE	N. ISTANTI	%
Sicurezza sociale	127	143	3,99%
Sanità e Igiene	67	67	1,87%
Istruzione e Formazione Professionale	41	36	1,00%
Lavoro e Attività Produttive	75	316	8,81%
Tasse, Tributi e Sanzioni Amministrative	114	11	0,31%
Territorio	251	2392	66,70%
Istituti di Partecipazione e Procedimento Amministrativo	72	606	16,90%
Affari Generali - Istituzioni	10	8	0,22%
Non di competenza	17	4	0,11%
Varie	20	3	0,08%
<b>TOTALE</b>	<b>794</b>	<b>3586</b>	<b>100,00%</b>



Per quanto riguarda gli Enti locali (Province, Comuni, Comunità montane), la possibilità di introdurre il Difensore civico è stata prevista, per la prima volta, all'art. 8 della Legge statale 8 giugno 1990, n. 142.

La Legge 142/1990 è stata, poi, abrogata dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento sugli Enti locali) e la previsione di cui all'art. 8 è stata trasfusa nel testo dell'art. 11 di questo Decreto Legislativo attualmente in vigore.

L'articolo 11 delinea in via generale i poteri che sono attribuiti al Difensore civico locale, conferendogli una fisionomia analoga a quella del Difensore regionale, vale a dire quella di garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

## ISTITUZIONE E PREROGATIVE DELLA DIFESA CIVICA LOCALE

### IL DIFENSORE CIVICO ARTICOLO 11 D. LGS. 267/2000

co.1: Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

co. 2: Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

co. 3: Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127

Nello stesso tempo, riserva agli Statuti provinciali ed agli Statuti comunali il compito di completare la disciplina normativa di questa istituzione.

Quanto alla competenza dei Difensori civici locali (Comunale e Provinciale), la stessa si esplica nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza del Difensore nonché nei confronti delle Aziende dalla stessa dipendenti.

E' prevista inoltre la possibilità di creare forme di coordinamento tra la Difesa civica regionale e le diverse espressioni della Difesa civica locale, sia essa provinciale o comunale.

Nella Regione del Veneto, in particolare, il Difensore civico regionale ed i Difensori civici locali hanno costituito la "Conferenza permanente dei Difensori civici del Veneto".

E' questo un organismo associativo volto a promuovere sul territorio, attraverso la costituzione di una rete, una tutela più efficace dei diritti fondamentali della persona, degli interessi diffusi e collettivi rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione.

**CONTROLLO  
EVENTUALE**  
**ARTICOLO 127  
D. LGS. 267/2000**

co. 1 Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

co. 2 Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del consiglio.

co. 3 La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133

Questo in sintesi il quadro normativo che tratteggia e disciplina lo strumento della Difesa civica.

Quadro normativo che consente di trarre una conclusione assai significativa: la Difesa civica, in ciascuna sua espressione (regionale, provinciale, comunale) e attraverso le sue forme di coordinamento (nazionali o locali) è un'istituzione che, nell'ottica di realizzare un'Amministrazione condivisa, si propone a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, equità ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione ed, ancor prima, è uno strumento per la tutela extragiurisdizionale dei diritti ed interessi del cittadino.



**GLOSSARIO**

**PER SAPERNE DI PIU'**

**BREVE BIBLIOGRAFIA**

**IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE DEL VENETO IN RETE**

**RICHIESTA DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO (SUGGERIMENTI)**

**PERCORSO DIDATTICO**

<b>Comitato consultivo per la bioetica</b>	Organismo regionale con funzioni tecnico-scientifiche per l'approfondimento degli aspetti etici connessi alle scelte in materia di politica sanitaria; scelte operate in conseguenza al progresso delle scienze medico-biologiche e nel rispetto della dignità umana. Afferisce all'Assessorato alle politiche sanitarie della Regione Veneto, ed è stato istituito con D.G.R. n. 1309 del 21/04/1998
<b>Commissario ad acta</b>	Organo straordinario investito del potere di porre in essere un dato atto amministrativo nel caso in cui l'amministrazione obbligata per legge sia inadempiente
<b>Commissioni miste conciliative</b>	Organismo per il riesame delle osservazioni, delle denunce, delle opposizioni del cittadino contro atti o comportamenti dell'A.S.L. con i quali si è negata o limitata la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o sociale. Interviene solo quando il cittadino si sia già rivolto all'U.R.P. dell'A.S.L. (cfr. D.G.R. Veneto n. 2280 del 22/06/1998)
<b>Consiglio regionale</b>	Organo necessario della Regione, previsto nella Costituzione all'art. 121. La sua funzione principale è rappresentata dall'esercizio della potestà legislativa, vale a dire dal potere di formare le leggi regionali nelle materie riservate alla competenza della Regione dalla Costituzione e da altre leggi statali
<b>Controllo funzionale</b>	Attività diretta a riesaminare l'operato, il comportamento e la funzionalità di un organo o di un ente pubblico. Rappresenta un controllo sulla gestione ( <i>controllo funzionale</i> ) di un organo/ente pubblico da parte di un diverso ente o organo pubblico
<b>Controllo gerarchico</b>	Attività diretta a verificare la conformità alla legge di un atto posto in essere da un organo della P. A. da parte di un altro organo della P. A. situato in posizione superiore nella scala gerarchica

<b>Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome</b>	Organismo associativo operante per la promozione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia, nonché per la collaborazione tra i difensori civici regionali anche al fine di garantire il diritto ad una amministrazione imparziale, trasparente, equa, efficace.
<b>Costituzione italiana</b>	Legge fondamentale della Repubblica italiana, redatta dall'Assemblea costituente, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato ed entrata in vigore il primo gennaio 1948. Il suo testo si apre con i < <i>principi fondamentali</i> > (artt. 1 – 12), prosegue con la <b>parte I</b> dedicata ai < <i>diritti e doveri dei cittadini</i> > (artt. 13 – 54) e con la <b>parte II</b> dedicata all'< <i>ordinamento della Repubblica</i> > (Artt. 55-139); si chiude con 18 < <i>disposizioni transitorie e finali</i> >
<b>Difensore civico</b>	Organismo pubblico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della P. A. Non è un tribunale e non dispone di poteri di annullamento degli atti amministrativi. Può essere considerato un'autorità indipendente di garanzia.
<b>Diritti civili</b>	Diritti afferenti ai valori propri della sfera privata di ciascun individuo; tutelano la persona, la sua identità personale, la sua libertà di pensare e di agire
<b>Diritti culturali</b>	Diritti volti a garantire il godimento di qualsiasi forma di cultura e di progresso tecnico e scientifico da parte di ogni individuo
<b>Diritti economici</b>	Diritti volti a garantire il benessere economico dei soggetti, inteso quale condizione essenziale per una vita dignitosa e libera
<b>Diritti politici</b>	Diritti volti a garantire la partecipazione di ciascun individuo agli indirizzi politici e di governo del proprio Paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti nonché volti a garantire l'accesso, in condizioni di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

<b>Diritti sociali</b>	Diritti che sanciscono l'obbligo dello Stato a prestazioni nei confronti dei propri amministrati, impegnandolo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, al fine di garantire un benessere diffuso e di garantire la protezione sociale.
<b>Interesse legittimo</b>	Posizione giuridica soggettiva del singolo cittadino nei confronti dell'azione della P. A.; esprime l'interesse del cittadino che la P. A. nel suo operare agisca nel rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico
<b>Interessi diffusi</b>	Interessi che sono comuni ad una generalità di soggetti, ad una collettività più o meno vasta, senza essere propri di alcun individuo in particolare ( <i>es. interesse alla salubrità dell'ambiente</i> )
<b>Ombudsman</b>	Termine che designa il difensore civico in ambito europeo; usato in particolare in Svezia, Stato in cui fu istituito sin dal 1809
<b>Parlamento italiano</b>	Organo necessario dello Stato, previsto dalla Costituzione. Esercita la funzione legislativa (art. 70 Cost.). Si compone di 2 Camere (art. 55 Cost.): quella dei deputati (630 membri) e quella dei senatori (315 membri)
<b>Stato</b>	Organizzazione della vita collettiva di un determinato gruppo sociale sopra un dato territorio, che si struttura conformemente ai principi fondamentali stabiliti nel complesso di norme scritte o non scritte che lo Stato si è dato per permettere una convivenza ordinata. Gli elementi costitutivi dello Stato tradizionalmente sono individuati nel popolo, nel territorio e nella sovranità.
<b>Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.)</b>	Tribunali competenti a giudicare i ricorsi nei confronti di atti amministrativi, ricorsi proposti da chi si ritiene leso in un proprio interesse legittimo o diritto da un'azione della P.A. non conforme all'ordinamento giuridico

- Difensore civico della Regione del Veneto  
<http://www.difensorecivico.veneto.it>
- Consiglio regionale del Veneto  
<http://www.consiglioveneto.it>
- Regione del Veneto  
<http://www.regione.veneto.it>
- Centro diritti umani dell'Università degli Studi di Padova  
<http://centrodirittiumani.unipd.it>
- Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome  
<http://www.parlamentiregionali.it>
- Consiglio d'Europa  
<http://www.coe.int>
- Difensore civico europeo/Mediatore europeo/European Ombudsman  
<http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/it/>
- Istituto Europeo per l'Ombudsman /European Ombudsman Institute/E.O.I.  
<http://members.tirol.com/eoi/it>
- Istituto internazionale per l'Ombudsman/International Ombudsman Institute/I.O.I.  
<http://law.ualberta.ca/centres/ioi>
- Organizzazione delle Nazioni Unite  
<http://www.un.org>  
<http://www.onuitalia.it>
- Unione Europea  
<http://www.europa.eu.int/>

AA.VV., *La difesa civica in ambito nazionale, regionale, provinciale, comunale*, in "Nuova Rassegna", n.3, 1998

AA.VV., *L'Ombudsman (il difensore civico)*, (a cura di) C. Mortati, Utet, Torino, 1974

Bottoli V., *Relazione sull'attività dell'Ufficio per l'anno 2001*Farragina R., *Il Difensore civico (l'Ombudsman)*, Utet, Torino, 1991

Lombardi G., Mascia M., Merlo P., *pace e diritti umani negli Statuti comunali: il caso della Regione Veneto*, Cedam, Padova, 1997

Olivetti Rason N., *Quattro interventi sul difensore civico regionale*, in "Rivista di diritto delle Regioni", n.1/1996 p. 14 e ss.

Olivetti Rason N.-Piazza S.,(a cura di), *Problemi e prospettive della difesa civica*, in "Quaderni del dipartimento di diritto comparato dell'Università di Padova", Cleup, Padova, 2002

Olivetti Rason N.-Strumendo L., *Il difensore civico. Tutela e promozione dei diritti umani e di cittadinanza*, Cedam, Padova, 1997

Papisca A., *Il difensore civico, ovvero magistratura dei diritti umani*, in "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli" n. 2/1990

Piazza S., *Autorità indipendenti e difensori civici*, Cleup. Padova, 2000

Pignataro S., *La difesa civica in Italia*, Cedam, Padova, 2002

Strumendo L. (a cura di), *Costituzione, diritti umani, garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e promozione*, Cedam, Padova, 1998

Verde F., *Il difensore civico*, Cedam, Padova, 1996

Consiglio Regionale del Veneto



**Difensore civico**  
della Regione del Veneto

[mappa del sito](#) | [newsletter](#) | [contatti](#)

**News**

**16/10/2003**  
Venezia, 31 Ottobre 2003 - Convegno:  
"Statuti regionali e garanzie: il ruolo della  
Difesa civica"

**16/10/2003**  
Padova, 17 Ottobre 2003 - Convegno "La  
Difesa civica nel Veneto: comunicazione e  
coordinamento"

**29/09/2003**  
Che i cittadini non siano emarginati nella  
Costituzione, dice il Mediatore europeo

[archivio news](#)

**INFORMAZIONI GENERALI**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**LO STAFF**

**IL RECLAMO**

**RELAZIONI E STATISTICHE**

**RASSEGNA STAMPA**

**INFORMAZIONI ED EVENTI**

**ATTI CONVEGNI**

**NORMATIVA**

**APPROFONDIMENTI**

**ATTIVITA' CON L'UNIVERSITA' DI PADOVA**

**STAGE**

**La rete della Difesa civica**

nella Regione del Veneto

- Belluno ▶
- Padova ▶
- Rovigo ▶
- Treviso ▶
- Verona ▶
- Vicenza ▶
- Venezia ▶

◀ oltre il Veneto



La richiesta di intervento al Difensore civico regionale, in base all'art. 8 della Legge istitutiva, può essere presentata oralmente (nel qual caso viene verbalizzata dall'Ufficio) ovvero per iscritto. In quest'ultimo caso, pur non essendo prevista una forma specifica, si suggerisce, attraverso

uno schema, il contenuto che questa richiesta potrebbe avere, indicando i dati che risultano necessari e/o opportuni perché il Difensore civico possa compiutamente valutarla.

<b>DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE</b>	NOME COGNOME di chi presenta l'istanza INDIRIZZO COMPLETO (via, numero civico, città, provincia) RECAPITO TELEFONICO	Specificare se l'istanza è presentata nell'interesse proprio ovvero nell'interesse di altre persone; in quest'ultimo caso specificare chi sono.
<b>DATI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTRO CUI SI PRESENTA RICHIESTA</b>	UFFICIO (indicare presso quale Ufficio o Ente o Azienda pubblica il richiedente ha una pratica in corso, es: ufficio urbanistica, ufficio servizi sociali, etc.) ENTE DI RIFERIMENTO (ufficio ... del Comune di .../della Provincia di .../ della Regione.../ dell'USL/ASL, altro)	
<b>FATTI E MOTIVI</b>	TIPO DI PRATICA che l'utente ha in corso con la P.A. MOTIVI DI LAMENTELA: specificare i motivi per cui ci si lamenta del comportamento o dell'atto della P.A.	
<b>EVENTUALI DOCUMENTI</b>	ALLEGARE se possibile: copia di eventuali istanze/domande rivolte alla P.A., e/o di eventuali comunicazioni/provvedimenti ricevuti dalla P.A.	
<b>ESITO SPERATO</b>	SPECIFICARE IL TIPO DI AIUTO/RISULTATO CHE SI SPERA DI RAGGIUNGERE RIVOLGENDOSI AL DIFENSORE CIVICO	

<p><b>ARGOMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporto tra difesa civica e diritti umani</li> <li>- classificazione dei diritti umani nel diritto internazionale, nel diritto comunitario, nel diritto costituzionale italiano</li> <li>- istituzioni e tecniche di tutela dell'effettività dei diritti</li> <li>- la tutela extragiurisdizionale dei diritti e degli interessi diffusi</li> <li>- ricostruzione storica dell'istituzione della difesa civica</li> <li>- difesa civica e pubbliche amministrazioni</li> </ul>
<p><b>OBIETTIVI DI INTERVENTO DIDATTICO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sensibilizzare gli studenti alle tematiche della difesa civica</li> <li>- suscitare un atteggiamento consapevole nei confronti dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni</li> <li>- sostenere la conoscenza degli studenti nei confronti delle forme di tutela extragiurisdizionale dei diritti, eventualmente predisponendo percorsi cognitivi riguardanti la concreta azione dei difensori civici</li> </ul>
<p><b>ATTIVITA' E METODI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- navigazione guidata attraverso i siti internet suggeriti per trarre ulteriori conoscenze</li> <li>- approfondimenti guidati di lettura attraverso la bibliografia suggerita</li> <li>- elaborazione di un'area didattica interdisciplinare di progetto, coinvolgente i docenti di storia e di educazione civica, riguardante il tema dell'evoluzione della difesa civica nella storia d'Europa</li> <li>- attivazione di gruppi di studio specifici, eventualmente anche interclasse, sul tema: <i>“Il Difensore civico della regione del Veneto: dalla legge istitutiva verso una dimensione di comunicazione”</i></li> </ul>

**NOTE**

Finito di stampare  
nel mese di Febbraio 2004  
da Edizioni Eurooffset  
Maerne di Martellago (VE)  
Tel. 041 5030384



